



ORIGINALE

N. 7
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020
---------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, presso l'Auditorium Comunale "G. De Cesare", previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BRIZ DANIELA	Presente	SALA FRANCO	Presente
ANGELI DARIO	Presente	GRANZON LINO	Presente
BLASIGH KARIN	Presente	NOACCO GIANLUCA	Presente
MEI SIMONE	Presente	GALLIUSI DAMIANO	Presente
ROUSSEL MARIO	Presente	BOSCO SARA	Presente
ABRAMO GABRIELLA	Presente	POIANA MORENO	Presente
VISCARDI FABRIZIA	Presente	BOZ DANTE	Assente
OLIMPI IDA MARIA	Presente	MUSELLA CIRO	Presente
ORSETTIGH FABIO	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Assessori esterni:

BONETTI LEOPOLDO	Presente
DURI' ANNARITA	Presente
BEVILACQUA GIORGIO	Presente
MASETTI GIANLUCA	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO DONATI DEBORA.**

BRIZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992 e della Legge 296/2006 - art. 1, commi 161 – 169 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge 160/2019;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#) che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#):

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge [160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei "D/10", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della [Legge 160/2019](#) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

VISTO l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 52 e 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso", applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777 della Legge 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2010 con la quale sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della [Legge 160/2019](#), in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'articolo 53, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29 maggio 2020, esecutiva;

PROPONE

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno **2020** nelle seguenti misure:

ALIQUTA	TIPO DI IMMOBILE
0,40%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76%	Terreni agricoli
0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – non locati -"beni merce"
0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,76%	Altri immobili

3. di confermare per l’anno 2020 la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

- abitazioni principali classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di assimilare all’abitazione principale, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC.

In caso di più unità immobiliari, l’assimilazione all’abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5. di confermare, ai fini del calcolo dell’imponibile dell’Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione consiliare n. 2 del 18.02.2010;

6. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

8. di dichiarare, con separata ed votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 21/2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Noacco che anticipa l'astensione, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON n. 11 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Consiglieri: Galliussi, Noacco, Bosco, Poiana e Musella), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
BRIZ DANIELA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO
DONATI DEBORA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.